

ARPA
Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2012-555	del 31/07/2012
Oggetto	Direzione Amministrativa - Affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria del parco automezzi di Arpa Emilia-Romagna, in esito a procedura aperta ed approvazione schema di contratto	
Proposta	n. PDTD-2012-546 del 20/07/2012	
Struttura adottante	Direzione Amministrativa	
Dirigente adottante	Razzaboni Massimiliana	
Struttura proponente	Area Patrimonio E Servizi Tecnici	
Dirigente proponente	Candeli Claudio	
Responsabile del procedimento	Candeli Claudio	

Questo giorno 31 (trentuno) luglio 2012 presso la sede di Via Po, 5 in Bologna, il Direttore Amministrativo, Dott. Razzaboni Massimiliana, ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 65 del 27/09/2010 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

OGGETTO: Direzione Amministrativa - Affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria del parco automezzi di Arpa Emilia-Romagna, in esito a procedura aperta ed approvazione schema di contratto

RICHIAMATE:

- la Deliberazione del Direttore Generale n. 85 del 22.12.2011 avente ad oggetto “Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del Bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2012-2014, del Piano Investimenti 2012-2014, del Bilancio economico preventivo per l’esercizio 2012, del Budget generale e della programmazione di cassa per l’esercizio 2012;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 86 del 22.12.2011 avente ad oggetto “Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione delle linee guida e assegnazione ai Centri di Responsabilità dei budget di esercizio e investimenti per l’esercizio 2012”;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 87 del 22.12.2011 avente ad oggetto “Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Determinazione dell’importo dell’anticipazione di tesoreria per l’esercizio 2012;
- la Determinazione del Direttore Amministrativo n. 827 del 23.12.2011 che assegna il budget per l’esercizio 2012 alle Aree della Direzione Amministrativa”;

PREMESSO:

- che con Deliberazione del Direttore Generale n. 2 del 19.1.2011 è stato approvato un accordo di servizio tra l’Agenzia per i mercati telematici Intercent-ER ed Arpa Emilia-Romagna per l’espletamento da parte di Intercent-ER a favore di Arpa delle funzioni di stazione appaltante per l’approvvigionamento di beni e servizi;
- che Intercent-ER a seguito dell’accordo di servizio sottoscritto dall’Amministrazione Regionale con Arpa e su richiesta della nostra agenzia ha espletato una gara aperta suddivisa in due lotti per la manutenzione ordinaria e straordinaria del parco mezzi di Arpa e della Regione Emilia-Romagna;
- che Intercent-ER, nel rispetto dei principi di scelta del contraente, ha proceduto, ai sensi del D. Lgs. 163/2006, all’espletamento di una procedura aperta, suddivisa in due lotti, ed ha aggiudicato con atto n. 136 del 12.06.2012 la gara in questione alla DRIVE SERVICE S.P.A., per il lotto riferito ad Arpa, dando atto che ciascuna amministrazione destinataria dei servizi di cui trattasi, avrebbe provveduto all’approvazione dei rispettivi contratti ed all’assunzione dei corrispondenti impegni di spesa, una volta espletati con esito positivo i

controlli dovuti per legge sulla documentazione prodotta in sede di gara dal soggetto aggiudicatario;

CONSIDERATO:

- che Arpa Emilia-Romagna nel mettere a disposizione per lo svolgimento dell'attività lavorativa dei dipendenti un determinato numero di autoveicoli, deve garantirne la piena funzionalità e sicurezza;
- che la maggior parte degli automezzi di proprietà dell'Agenzia sono destinati prevalentemente ai Servizi Territoriale e Sistemi Ambientali preposti alle attività di vigilanza ed ispezione e di monitoraggio ambientale, al fine di facilitare il raggiungimento di luoghi spesso isolati o comunque non raggiungibili dai mezzi pubblici e il trasporto della necessaria strumentazione oltre che degli eventuali campioni su tutto territorio regionale;
- che è necessario, nella prospettiva di garantire l'efficienza e la sicurezza del proprio parco auto, di poter disporre di officine meccaniche, gommisti e carrozzerie convenzionate che si rendano disponibili ad eseguire sia le riparazioni che le manutenzioni periodiche degli automezzi dell'Agenzia;

PRESO ATTO:

- che Intercent-ER ha comunicato, con nota Prot.2654 del 18.06.2012 rubricata al prot.PGDG/2012/3217 del 22.06.2012, l'aggiudicazione di cui sopra nei confronti della DRIVE SERVICE S.P.A. di Milano, e che erano in corso le verifiche documentali previste nel disciplinare e nel capitolato di gara, al cui positivo esito la determinazione suddetta ha condizionato l'aggiudicazione;
- che le verifiche documentali previste nei confronti dell'aggiudicataria hanno dato esito positivo e per altre sono decorsi i trenta giorni senza che gli enti si siano pronunciati, diventando effettivo il silenzio-assenso;

RILEVATA:

- la necessità di provvedere alla sottoscrizione di apposito contratto, atto ad assicurare la manutenzione del parco automezzi dell'Agenzia;

VISTO:

- l'art.5, comma 2, del D.L. n.95 del 06.07.2012 recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini" che impone una riduzione dei costi, afferenti all'acquisto, manutenzione, noleggio e all'esercizio di autovetture a decorrere dall'anno 2013 pari al 50% dei costi registrati nel 2011;

- che nelle more dell'adozione della Legge di conversione occorre comunque assicurare la manutenzione del parco automezzi dell'Agenzia preposti al presidio dei processi di controllo, vigilanza e monitoraggio sul territorio regionale;

RITENUTO:

- di approvare, per i motivi in premessa esposti, il capitolato tecnico e lo schema di contratto allegati rispettivamente sub A) e B) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- di disporre la sottoscrizione del contratto con decorrenza dal 01.08.2012 al 31.07.2014, stabilendo la manutenzione dell'intero parco auto fino il 31.12.2012 e prevedendo per il periodo intercorrente dal 01.01.2013 al 31.07.2014 eventuale riduzione fino ad un massimo del 50% dei costi di manutenzione delle autovetture oggetto del contratto, in conformità a quanto disposto dalla normativa in vigore;
- di delegare l'Ing. Claudio Candeli Responsabile dell'Area Patrimonio e Servizi Tecnici, a sottoscrivere il relativo contratto in nome e per conto di ARPA, previa comunicazione degli esiti positivi delle verifiche circa le dichiarazioni rese in sede di gara oppure in data successiva al 21 luglio, decorsi i trenta giorni per il silenzio-assenso;
- di individuare quale Responsabile Operativo dell'amministrazione il Geom. Cesare Lamandini collaboratore dell'Area Patrimonio e Servizi Tecnici, quale soggetto designato a ricevere le informazioni relative al contratto che si andrà ad instaurare con la Drive Service S.p.A;

DATO ATTO:

- che il contratto sarà gestito a livello di singolo Nodo per i propri automezzi presso i centri di assistenza convenzionati nel territorio di competenza;
- che la spesa per la presente fornitura, può essere quantificata, per il periodo di riferimento, in un importo che va da un minimo, tenuto conto del limite stabilito dal citato decreto, di Euro 123.120,66, oltre IVA al 21%, per complessivi Euro 148.975,99 ad un massimo, tenuto conto delle esigenze dell'Agenzia di Euro 203.786,64, oltre IVA al 21%, per complessivi 246.581,83, da suddividersi su ciascun Nodo assegnatario degli automezzi;
- che la spesa di cui sopra potrà ulteriormente subire variazioni in funzione delle modifiche al parco automezzi di Arpa che si verificheranno nel periodo di validità del contratto per ingressi o dismissioni;

ACCERTATO:

- che, ai fini dell'art. 9 del D.L. 1 luglio 2009 n. 78 "Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni" (convertito nella legge 3 agosto 2009 n. 102), il presente atto

è assunto nel rispetto delle disposizioni e dei limiti di cui alla D.D.G. n. 99/09, confermate con riferimento alla programmazione di cassa nell'Allegato A "Budget esercizio 2012- Linee guida" della D.D.G. n. 86 del 22/12/2011;

SU PROPOSTA:

- dell'Ing. Claudio Candeli Responsabile dell'Area Patrimonio e Servizi Tecnici, il quale ha espresso il parere di regolarità amministrativa del presente atto;

DATO ATTO:

- che si è proceduto a nominare responsabile del procedimento, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 4, 5 e 6 della Legge n.241/90 e s.m.i. e della Legge Regionale n.32/93, l'Ing.Claudio Candeli, Responsabile dell'Area Patrimonio e Servizi Tecnici;

DATO ATTO altresì:

- del parere di regolarità contabile di cui all'art. 8 comma 4 del regolamento sul decentramento amministrativo, espresso dal Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico;

DETERMINA

1. di approvare, per i motivi in premessa esposti, il capitolato tecnico e lo schema di contratto allegati rispettivamente sub A) e B) al presente atto quale parte integrante e sostanziale relativi alle condizioni di affidamento alla DRIVE SERVICE S.p.A. di Milano, dei servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria del parco automezzi di Arpa, in esito a procedura aperta aggiudicata con Determinazione del Direttore di Intercent-ER n. 136 del 12.06.2012;
2. di individuare il Responsabile del procedimento nella persona dell'Ing. Claudio Candeli Responsabile dell'Area Patrimonio e Servizi Tecnici, delegando lo stesso ad impegnare contrattualmente ARPA per la fornitura di cui al presente atto;
3. di individuare quale Responsabile Operativo dell'amministrazione il Geom. Cesare Lamandini collaboratore dell'Area Patrimonio e Servizi Tecnici, quale soggetto designato a ricevere le informazioni relative al contratto che si andrà ad instaurare con la Drive Service S.p.A;
4. di dare atto che la spesa per la presente fornitura, può essere quantificata, per il periodo di riferimento, in un importo che va da un minimo, tenuto conto del limite stabilito dal citato decreto, di Euro 123.120,66, oltre IVA al 21%, per complessivi Euro 148.975,99 ad un massimo, tenuto conto delle esigenze dell'Agenzia di Euro 203.786,64, oltre IVA al 21%, per complessivi 246.581,83, da suddividersi su ciascun Nodo assegnatario degli automezzi;

5. di dare atto che il suddetto servizio avente natura di "Manutenzione auto", con decorrenza dal 01.08.2012 e per la durata di 24 mesi, sarà a carico dell'esercizio 2012 per la quota parte di Euro 51.371,20 con riferimento ai centri di responsabilità dei singoli Nodi assegnatari degli automezzi per i seguenti importi:

Direzione Generale	Euro 1.297,75
Direzione Tecnica	Euro 449,75
SIMC	Euro 2.434,35
Sez. RM	Euro 4.186,10
Sez. BO	Euro 7.568,15
Sez. FE	Euro 4.231,20
Sez. FC	Euro 5.096,15
Sez. MO	Euro 5.293,20
Sez. PR	Euro 4.473,55
Sez. PC	Euro 5.225,40
Sez. RA	Euro 4.436,00
Sez. RE	Euro 6.048,50
SOD	Euro 631,20

1. di rinviare a successivo e separato provvedimento la quantificazione e l'imputazione dei costi per gli esercizi 2013 e 2014 conformemente a quanto stabilito dalla Legge di conversione di cui al D.L.95/2012.

Il Direttore amministrativo

Dott. Massimiliana Razzaboni

CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PARCO AUTOMEZZI DI ARPA EMILIA-ROMAGNA

TRA

ARPA

Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente dell'Emilia-Romagna, (di seguito nominata, per brevità, anche ARPA), con sede legale in Bologna, Via Po, 5 - 40139 Bologna, in persona Del Responsabile dell'Area Patrimonio e Servizi Tecnici Ing.Claudio Candeli;

E

_____, sede legale in _____, via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, in persona del _____ legale rappresentante . _____, giusta poteri allo stesso conferiti da _____ (di seguito nominata, per brevità, anche "Fornitore");

PREMESSO

- a) che l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto del presente Contratto sussiste ai prezzi unitari, alle condizioni, alle modalità ed ai termini tutti ivi contenuti;
- b) che l' Agenzia Intercent-ER, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere, ed infatti ha proceduto, all'individuazione del Fornitore per l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria del parco automezzi di Arpa emilia-romagna, mediante procedura ad evidenza pubblica di cui al Bando di gara inviato alla GUUE. in data 21/02/2012.;
- c) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della procedura di cui sopra a tal fine indetta dalla Agenzia Regionale Intercent-ER e, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi ad eseguire le prestazioni oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
- d) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto, dal Bando di gara, dal Disciplinare di gara e dagli allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica degli stessi e per la formulazione dell'offerta;
- e) che, con la presentazione dell'offerta, il Fornitore ha dato atto di aver esaminato, con diligenza ed in modo adeguato, le prescrizioni tecniche fornite dalla stazione appaltante che si intendono accettate incondizionatamente quali indicate e descritte nel Capitolato e nei suoi allegati;
- f) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto e l' Agenzia Intercent-ER ha effettuato le verifiche sulle dichiarazioni rese in fase di gara, con esito positivo;
- g) che il Fornitore ha in essere/ ha stipulato una polizza assicurativa per la responsabilità civile, richiesta ai fini della stipula del presente Contratto.

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 Valore delle premesse e della documentazione di gara

1. Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, l'elenco dei servizi e prodotti aggiudicati al Fornitore, l'offerta tecnica e l'offerta economica sono fonte delle obbligazioni oggetto del presente Contratto.

2. In particolare, sono fonte di obbligazioni del presente Contratto:
 - a) il Capitolato tecnico ed i suoi allegati;
 - b) l'offerta tecnica;
 - c) l'offerta economica;

Articolo 2 Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. L'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto è regolata in via gradata:
 - a. dalle clausole del presente Contratto e dagli atti ivi richiamati, in particolare dal Capitolato Tecnico, dall'Offerta Tecnica ed Economica dell'Aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - b. dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
 - c. dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio della ARPA, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Tecnico.
3. Le clausole del Contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Articolo 3 Oggetto del Contratto

1. Il Contratto definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione degli Ordinativi di Fornitura relativi alla prestazione del servizio di Manutenzione ordinaria e straordinaria del parco mezzi di Arpa Emilia Romagna di cui al Capitolato Tecnico.
2. Con la stipula del Contratto il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti di ARPA ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del Contratto con le caratteristiche tecniche e di conformità di cui al Capitolato Tecnico, nonché a prestare i servizi connessi.
3. Per il periodo di riferimento, il corrispettivo potrà variare da un importo che va da un minimo, tenuto conto del limite stabilito dal D.L.95/2012, di Euro 123.120,66, oltre IVA al 21%, per complessivi Euro 148.975,99 ad un massimo, tenuto conto delle esigenze dell'Agenzia di Euro 203.786,64, oltre IVA al 21%, per complessivi Euro 246.581,83
4. ARPA si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente Atto, l'aumento o la diminuzione delle prestazioni contrattuali alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto. In particolare, nel caso in cui prima del decorso del termine di durata del presente Contratto, sia esaurito l'importo di cui al precedente comma 2, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare tale importo, in conformità a quanto previsto dall'art. 27, comma 3, del D.M. 28/10/1985. In tal caso, nei limiti dell'importo posto a base di gara, ARPA potrà emettere ulteriori Ordinativi di Fornitura ovvero Atti Aggiuntivi, relativi alle prestazioni previste nel Capitolato Tecnico.
5. Ai sensi dell'articolo 57, comma 5, lettera a) del D.Lgs. n. 163/2006, ARPA potrà affidare al Fornitore servizi complementari,

non compresi nel Contratto iniziale, che a seguito di una circostanza imprevista siano divenuti necessari ai fini dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto stesso.

6. Al Fornitore potranno altresì essere affidate forniture complementari secondo quanto previsto dall'art. 57, comma 3, lettera b) del D.Lgs. n. 163/2006.
7. Ai fini dell'affidamento dei servizi e/o delle forniture complementari, il Fornitore si obbliga ad applicare i prezzi di cui all'offerta economica.

Articolo 4 Durata

1. Fermo restando l'importo di cui all'articolo 3, il presente Contratto ha una durata di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data della sua sottoscrizione. Alla data di scadenza del Contratto, lo stesso si intende cessato senza disdetta da parte della ARPA.
2. E' escluso ogni tacito rinnovo del presente Atto.
3. ARPA si riserva la facoltà di prorogare il Contratto per un periodo non superiore a mesi 6 (sei) previo avviso da comunicarsi per iscritto al Fornitore almeno quindici giorni solari continuativi prima della scadenza del termine. Il Fornitore è impegnato ad accettare tale eventuale proroga alle condizioni del Contratto, nessuna esclusa.
4. Se, per qualsiasi motivo, cessi l'efficacia del Contratto, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità delle prestazioni, soprattutto nel caso in cui le stesse vengano successivamente affidate a Ditte diverse dal medesimo Fornitore.

Articolo 5 Condizioni per l'erogazione dei servizi

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale stabilito, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la esecuzione delle prestazioni contrattuali o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto e negli Atti in esso richiamati, pena la risoluzione di diritto del Contratto medesimo e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura.
3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e nell'offerta presentata dal Fornitore. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del Contratto.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale stabilito ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti di ARPA, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la ARPA da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza vigenti.

6. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte da ARPA e/o da terzi autorizzati.
7. Il Fornitore si obbliga a consentire ad ARPA di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
8. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da ARPA.
9. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al Contratto.

Articolo 6 Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti del Contratto, anche a:
 - a. eseguire le prestazioni oggetto del Contratto alle condizioni e modalità stabilite nel Capitolato Tecnico e nella Offerta Tecnica ove migliorativa;
 - b. prestare i servizi/le forniture oggetto di gara nei luoghi indicati da ARPA, nel rispetto di quanto previsto nel Contratto, nel Capitolato Tecnico e nella Offerta Tecnica ove migliorativa;
 - c. eseguire le prestazioni oggetto di Contratto nel rispetto dei livelli stabiliti nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica ove migliorativa;
 - d. manlevare e tenere indenne ARPA dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dalle prestazioni rese in modalità diverse da quanto previsto nel presente Contratto, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
 - e. predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza, nonché atti a consentire ad ARPA di monitorare la conformità delle prestazioni alle norme previste nel Contratto, e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti;
 - f. comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto e degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
 - g. garantire la continuità dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
2. Il Fornitore si impegna ad eseguire le prestazioni oggetto del Contratto nei luoghi che verranno indicati, nel rispetto di quanto previsto nel medesimo Contratto e fermo restando che forniture e servizi dovranno essere eseguiti con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici della ARPA.
3. Il Fornitore si impegna a predisporre un sistema informativo per la gestione del servizio di reportistica degli interventi eseguiti sulle vetture, da rendere operativo entro 90 giorni dalla data della firma del presente contratto, il cui costo di fornitura e gestione è ricompreso nel canone. Il servizio informativo dovrà consentire in ogni momento di verificare gli interventi eseguiti sulle vetture e contenere a titolo esemplificativo, le informazioni riguardanti i seguenti aspetti: il tipo di manutenzione eseguita (ordinaria, straordinaria, controllo generale, sostituzione gomme, tagliando, ecc.) indicando nello specifico cosa è stato eseguito. Tutte le informazioni gestite saranno di esclusiva proprietà dell'Amministrazione e dovranno essere messe a disposizione su

supporto informatico a fine contratto. Per quanto non espressamente indicato si richiama quanto previsto nel Capitolato Tecnico art.8 Sistema Informativo.

4. Il Fornitore si impegna, in tutti i casi, a fornire tutte le prestazioni descritte nel Capitolato Tecnico anche se non espressamente riportate nel presente Contratto.
5. Il Fornitore, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, dovrà rispettare tutte le normative vigenti o che dovessero essere emanate nel corso della durata del Contratto e dei singoli Ordinativi di Fornitura, rispettare le eventuali norme regolamentari di emanazione locale oltre che rispettare le prescrizioni minime previste nel Capitolato Tecnico e nel progetto operativo proposto dal Fornitore stesso.

Articolo 7 Varianti

1. Le varianti nell'esecuzione del Contratto sono ammesse nel rispetto del D.Lgs. n. 163/2006
2. Nessuna variazione o modifica al Contratto può essere introdotta dal Fornitore, senza preventiva approvazione di ARPA nel rispetto delle condizioni e dei limiti introdotti da ARPA stessa.
3. Delle variazioni e/o modifiche introdotte senza la preventiva approvazione di ARPA, ciò anche nei casi in cui ARPA stessa non abbia fatto esplicita opposizione prima o durante l'esecuzione di dette varianti, può essere ordinata la eliminazione a cura e spese del Fornitore stesso, salvo il risarcimento dell'eventuale danno arrecato ad ARPA.
4. Sono ammesse variazioni al Contratto esclusivamente nei seguenti casi:
 - esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e/o regolamentari
 - sopravvenienza di cause imprevedute ed imprevedibili
 - intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di gara, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni contrattuali.
5. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5% (cinque per cento) dell'importo originario del Contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione; il Fornitore per le varianti di cui sopra non può pretendere compenso, eccetto il pagamento a conguaglio di quanto eseguito in più o in meno.

Articolo 8 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su-indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui

non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.

5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del Contratto.

Articolo 9 Servizi accessori

Oltre ai servizi accessori previsti nel Capitolato Tecnico il fornitore si impegna a:

- 1 gestire lo scadenziario delle tasse di proprietà (bolli) con l'indicazione dell'importo da pagare e segnalazione di eventuali omissioni relative agli anni precedenti, con effettuazione del pagamento delle tasse di proprietà (bolli) con riaddebito ad Arpa;
- 2 gestire le riparazioni di carrozzeria presso tutte le carrozzerie convenzionate in ambito regionale, previa accettazione da parte di Arpa del preventivo già pre-verificato dal Fornitore, con anticipazione del pagamento e riaddebito a consuntivo dei puri costi sostenuti,
- 3 gestire la riparazione pneumatici per foratura compresa nel canone;
- 4 consegnare un cronoprogramma contenente la programmazione degli interventi manutentivi a cadenza periodica sulla base dei Km effettivamente percorsi;
- 5 gestire la fornitura dell'auto sostitutiva;
- 6 fornire di nr. 6 box Cobra (localizzatori satellitari) in prova per 6 mesi;
- 7 fornire la consulenza sull'acquisto nuove vetture;
- 8 prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio relative al Contratto che potranno altresì essere effettuate anche mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative
- 9 alla stipula del Contratto, a mettere a disposizione un numero di telefono, un numero di fax e un indirizzo e-mail, attivo per tutto l'anno dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 17.00, ad eccezione di giorni festivi, giorni compresi tra il 24 dicembre ed il 2 gennaio, seconda e terza settimana di agosto.

Articolo 10 Corrispettivi

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore sono quelli indicati nell'offerta economica dello stesso.
2. I corrispettivi contrattuali sono comprensivi dello svolgimento dei servizi di cui al Capitolato Tecnico e all'offerta ove migliorativa.
3. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori, non possono vantare alcun diritto nei confronti della ARPA.
4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del Contratto e dei singoli Ordinativi di Fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
6. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.

Articolo 11 Adeguamento dei prezzi

1. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi salvo eventuali variazioni, in aumento o in diminuzione, in seguito alla pubblicazione degli indici pubblicati dall'ISTAT applicabili annualmente e comunque dopo 12 mesi dalla stipula del Contratto.

Articolo 12 Fatturazione e pagamenti

1. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo è effettuato sulla base delle fatture emesse dal Fornitore conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Atto.
2. la fatturazione del canone sarà mensile posticipata e dovrà comprendere i canoni da corrispondere a ciascuno dei veicoli oggetto dell'appalto. Le prestazioni eseguite nei centri di assistenza convenzionati, ma non incluse nel servizio oggetto del presente appalto dovranno:
 - essere fatturate separatamente dal canone e singolarmente per ogni servizio conformemente ai preventivi autorizzati dall'Amministrazione committente;
 - riportare il riferimento del preventivo, la targa, la descrizione dell'intervento eseguito e il corrispettivo dovuto.
 - Il pagamento delle fatture sarà effettuato a mezzo di mandati diretti intestati all'impresa entro 90 gg fine mese data fattura. L'appaltatore si impegna a notificare tempestivamente le variazioni che si verificassero nelle modalità di pagamento. In difetto di tale notificazione, anche se le variazioni fossero pubblicate nei modi di legge, l'Impresa esonera l'Amministrazione committente da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti.I crediti non possono essere ceduti senza il consenso dell'Amministrazione Committente.
3. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente Contratto ed essere inviate ai singoli nodi di competenza sottoriportati:
 - Direzione Generale Via Po 5 40139 Bologna
 - Direzione Tecnica Largo Caduti del lavoro 6 40122 Bologna
 - Servizio IdroMeteoClima Viale Silvani 6 40122 Bologna
 - Sezione Provinciale di Piacenza Via XXI Aprile 48 29100 Piacenza
 - Sezione Provinciale di Parma Viale V. Bottego 9 43121 Parma
 - Sezione Provinciale di Reggio Emilia Via Amendola 2 42122 Reggio Emilia
 - Sezione Provinciale di Modena Viale Fontanelli 23 41121 Modena
 - Sezione Provinciale di Bologna Via Triachini 17 40138 Bologna
 - Sezione Provinciale di Ferrara Via Bologna 534 44124 Ferrara
 - Sezione Provinciale di Ravenna Via Alberoni 17/19 48124 Ravenna
 - Sezione Provinciale di Forlì Via Salinatore 20 47121 Forlì
 - Sezione Provinciale di Rimini Via Settembrini 17/D 47921 Rimini
 - Struttura Oceanografica Daphne Viale Vespucci 2 47042 Cesenatico (FC)
4. Si intendono ricevute il 15 del mese, tutte le fatture registrate tra il 1° e il 15° giorno del mese stesso. Il 30 del mese tutte le fatture registrate tra il 16° e l'ultimo giorno del mese stesso.
5. L'importo delle predette fatture è corrisposto entro 90 giorni dall'avvenuto riscontro regolare della fattura, sul conto corrente n. _____, intestato al Fornitore e con le seguenti coordinate bancarie: Paese/CIN/IT/CINEUR/A.B.I/CAB/IBAN/cc _____
6. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale

comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

7. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività.
8. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo il Contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a/r.

Articolo 13 Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

- 1) Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m. , pena la nullità assoluta del presente Contratto.
- 2) Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m. sono _____.
Il Fornitore si obbliga a comunicare le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s.m.
- 3) Qualora le transazioni relative al presente Contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente Contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.
- 4) Il Fornitore, si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.
- 5) Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla Amministrazione Contraente e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'Amministrazione stessa.
- 6) L' Agenzia verificherà che nei contratti di subappalto, ex art. 118 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m., sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.
- 7) Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere al Contraente, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. È facoltà della Amministrazione Contraente richiedere copia del contratto tra il fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.
- 8) Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.

Articolo 14 Trasparenza

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a. dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;
 - b. dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese

- collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
- c. si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
 2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ. e il Fornitore sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 15 Penali

1. In caso di mancato rispetto dei parametri di qualità del servizio richiesti nel Capitolato Tecnico, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere ad ARPA le penali di seguito riepilogate. Più precisamente, il ritardo nella riconsegna del veicolo e nell'esecuzione di una determinata prestazione, l'esecuzione della prestazione in modo difforme dalle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico, nonché la mancata e/o ritardata attivazione del sistema informativo, comporteranno l'applicazione della penale.
2. L'applicazione delle penali avverrà mediante detrazione sulle somme dovute da ARPA per gli acconti e per i pagamenti a saldo.
3. L'applicazione della penale non solleva il Fornitore dalle responsabilità civili e penali, che lo stesso si è assunto con la stipulazione del Contratto, e che dovessero derivare dall'incuria dello stesso Fornitore.
4. Nei casi soprariportati di inadempimento e/o ritardo si dispone l'applicazione di una penale stimata nel costo giornaliero del canone mensile, riferito alla vettura oggetto della prestazione, per ogni giorno di ritardo mentre nel caso di mancata attivazione del sistema informativo, nei termini previsti, la penale è quantificata in Euro 50,00 alla settimana.
5. Nel caso che la riconsegna si protragga oltre i 7 giorni dal termine concordato, sarà obbligo dell'officina provvedere a fornire un auto sostitutiva.
6. Si possono applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo a base di gara. Il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali non preclude il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
7. L'inadempimento e/o ritardo nell'adempimento, che determini un importo massimo della penale superiore all'importo sopra previsto, comporta la risoluzione di diritto del Contratto per grave inadempimento. In tal caso ARPA ha facoltà di ritenere definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
8. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, vengono contestati per iscritto al Fornitore. Il Fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio di ARPA, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

9. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Articolo 16 Proprietà dei prodotti

ARPA acquisisce la proprietà dei beni a partire dalla data di consegna; prima di tale data tutti i rischi di perdite, furti e danni ai prodotti forniti, durante il trasporto e fino alla perfetta esecuzione delle prestazioni, sono a carico del Fornitore, salva la responsabilità della ARPA medesima se le perdite, furti e danni sono ad essa direttamente imputabili per dolo o colpa grave.

Articolo 17 Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, ARPA ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla ARPA delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs.196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Articolo 18 Risoluzione

1. Oltre alle cause di risoluzione previste nel presente Contratto e nelle norme di legge, ARPA potrà risolvere ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, il Contratto stesso nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto e negli atti e documenti in esso richiamati.
2. In ogni caso ARPA potrà risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod.Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, il Contratto nei seguenti casi:
 - a) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui in premessa;
 - b) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo " Cauzione definitiva";
 - c) mancata copertura dei rischi in pendenza e durante tutta la vigenza del Contratto e/o di ogni singolo Ordinativo di Fornitura;

- d) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro da ARPA, ai sensi del successivo articolo;
- e) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.
3. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R Arpa per porre fine all'inadempimento, la medesima Amministrazione ha la facoltà di considerare risolti di diritto il relativo Contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
4. La risoluzione del Contratto obbliga il Fornitore a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità dei servizi residui.
5. In tutti i casi di risoluzione del Contratto Arpa ha diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo risolto/i.
6. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione al risarcimento dell'ulteriore danno.
7. Nei casi previsti dall'art.12 del capitolato tecnico.

Articolo 19 Recesso

1. ARPA ha diritto, in presenza di giusta causa, a recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
 - qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
 - qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
2. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno. In caso di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria

ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ..

Articolo 20 Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto Arpa e/o di terzi, in virtù dei beni oggetto del Contratto, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di aver stipulato o comunque di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa a beneficio anche dei terzi, per l'intera durata del presente Contratto a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al Contratto. In particolare detta polizza tiene indenne ARPA, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare ad ARPA, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui al Contratto. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale; pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta il Contratto si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Articolo 21 Divieto di cessione del contratto e dei crediti

1. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse.
2. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione regionale.
3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, ARPA ha facoltà di dichiarare risolti di diritto il Contratto ed i singoli Ordinativi di Fornitura.

Articolo 22 Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti di ARPA una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Amministrazione stessa, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali.
3. ARPA si impegna ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alla medesima Amministrazione la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.
4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti della ARPA, questa ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto e degli Ordinativi di Fornitura, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

Articolo 23 Responsabile delle prestazioni

1. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel Sig. _____ il Responsabile delle prestazioni, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale sarà Referente nei confronti di ARPA.
2. I dati di contatto del Responsabile sono:
numero di telefono _____, numero di fax _____;
indirizzo e-mail _____.

Articolo 24 Aggiornamento tecnologico

1. Il Fornitore si impegna ad informare periodicamente e tempestivamente ad ARPA sulla evoluzione tecnologica dei servizi oggetto del Contratto e delle conseguenti possibili variazioni da apportare alla prestazione dei servizi oggetto del medesimo.
2. Le parti si impegnano, di conseguenza, ad apportare quelle modifiche che, di comune espresso accordo, dovessero essere valutate opportune al Contratto.

Articolo 25 Conciliazione presso la CCIAA

1. Per tutte le controversie concernenti il presente Contratto, che dovessero insorgere, le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione, prima di dare impulso a qualsiasi procedimento giudiziale, presso la CCIAA di Bologna ed in conformità al Regolamento di Conciliazione, che si richiama integralmente.

Articolo 26 Foro competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e ARPA, è competente in via esclusiva il Foro di Bologna.

Articolo 27 Trattamento dei dati

1. Con la sottoscrizione del presente Contratto, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione del Contratto medesimo, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal Decreto medesimo.
2. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e ssgg. del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
3. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196

Articolo 28 Designazione quale responsabile esterno del trattamento di dati personali.

1. **Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che:**
 - a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
 - b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per l'esecuzione del contratto;
 - c) l'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'ineseguibilità del contratto in oggetto;
 - d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno dell'Amministrazione implicato nel procedimento, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del Decreto Legislativo n. 267/2000 e della Legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni

previste dalla legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell'autorità giudiziaria;
e) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003;
f) il Titolare del trattamento dei dati personali è Arpa Emilia-Romagna
g) Responsabile del presente trattamento di dati personali è il Direttore Amministrativo: Dott.ssa Massimiliana Razzaboni. Arpa si riserva la facoltà, nell'arco di validità del presente contratto, di affidare all'Operatore aggiudicatario i servizi opzionali descritti nel Capitolato tecnico, ai corrispettivi da quest'ultimo indicati in sede di Offerta economica.

Articolo 29 Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative al Contratto ed agli Ordinativi di Fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc.
2. A carico del Fornitore restano inoltre le imposte e gli altri oneri che, direttamente od indirettamente, gravano sulle prestazioni oggetto del Contratto.

Articolo 30 Clausola finale

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente, singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto.
2. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
3. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
4. Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli Ordinativi di Fornitura, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

_____, lì ____ ____

ARPA

Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente dell'Emilia-Romagna

Il Responsabile dell'Area Patrimonio
e Servizi Tecnici
Ing. Claudio Candeli

IL FORNITORE

Il sottoscritto _____, quale procuratore e legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 2 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), Articolo 3 (Oggetto del Contratto), Articolo 4 (Durata), Articolo 5 (Condizioni per l'erogazione dei servizi), Articolo 6 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Articolo 7 (Varianti), Articolo 8 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), Articolo 9 (Servizi accessori), Articolo 10 (Corrispettivi), Articolo 11 (Adeguamento dei prezzi), Articolo 12 (Fatturazione e pagamenti), Articolo 13 (Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa), Articolo 14 (Trasparenza), Articolo 15 (Penali), Articolo 16 (Proprietà prodotti), Articolo 17 (Riservatezza), Articolo 18 (Risoluzione), Articolo 19 (Recesso), Articolo 20 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), Articolo 21 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), Articolo 22 (Brevetti industriali e diritti d'autore), Articolo 23 (Responsabile delle prestazioni), Articolo 24 (Aggiornamento tecnologico), Articolo 25 (Conciliazione presso la CCIAA), Articolo 26 (Foro competente), Articolo 27 (Trattamento dei dati), Articolo 29 (Oneri fiscali e spese contrattuali), Articolo 30 (Clausola finale).

_____,
IL FORNITORE

CAPITOLATO TECNICO

OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PARCO AUTOMEZZI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E DEL PARCO AUTOMEZZI DI ARPA EMILIA-ROMAGNA

IMPORTO: L'importo complessivo a base d'asta ammonta Euro 336.000,00 I.V.A. 21% esclusa così divisi: 1° Lotto Euro 116.000,00 I.V.A. esclusa, 2° Lotto Euro 220.000,00 IVA esclusa.

- Art. 1 OGGETTO DELL'APPALTO
- Art. 2 AMMONTARE DELL'APPALTO
- Art. 3 DURATA DELL'APPALTO
- Art. 4 ARTICOLAZIONE DELL'OFFERTA
- Art. 5 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
- Art. 6 PERIODO DI PROVA
- Art. 7 VARIAZIONI DELL'ENTITA' DEL SERVIZIO
- Art. 8 MODALITA' DI ESECUZIONE DELL'APPALTO E ALTRI ONERI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO
- Art. 9 RESPONSABILITA'
- Art. 10 FATTURAZIONE E PAGAMENTI
- Art. 11 OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE
- Art. 12 RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
- Art. 13 CESSIONE DEL CONTRATTO
- Art. 14 SPESE CONTRATTUALI
- Art. 15 SICUREZZA
- Art. 16 FORO COMPETENTE - CONTROVERSIE
- Art. 17 CAUZIONE DEFINITIVA
- Art. 18 OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI
- Art. 19 PRETESE DI TERZI

Art. 1 - OGGETTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria del parco automezzi della Giunta della Regione Emilia-Romagna (lotto 1) e dell'ARPA (lotto 2) nel prosieguo più brevemente denominate Amministrazione committente, da svolgersi attraverso una rete di centri di assistenza tecnica, situati sul territorio regionale.

L'elenco degli automezzi oggetto del presente appalto, suddiviso per lotti, e le relative informazioni tecniche sono riportati negli allegati al disciplinare.

Più in dettaglio il servizio di gestione e manutenzione deve comprendere le seguenti prestazioni:

- **manutenzione ordinaria** intesa come il complesso delle operazioni necessarie alla effettuazione di registrazioni e controlli periodici, secondo quanto indicato dalle singole case costruttrici o comunque con frequenze tali da garantire l'efficienza del veicolo in ogni momento. Vengono ricondotte alla manutenzione ordinaria la sostituzione di quelle parti o componenti del veicolo che sono soggette a normale usura o necessitano di sostituzioni a seguito della percorrenza (es. candele, pastiglie freni, filtri, olio e liquidi, la fornitura e il rabbocco del liquido per la pulizia dei vetri che nella stagione invernale dovrà essere del tipo anticongelante ecc.), compresa *inversione delle gomme ogni 10.000 km con equilibratura e convergenza*;
- **manutenzione straordinaria** ad esclusione delle riparazioni derivanti da sinistro, che saranno affidate alle autofficine convenzionate e fatturate al di fuori del contratto che verrà stipulato con le ditte aggiudicatrici. Per "manutenzione straordinaria" si intende ogni intervento meccanico atto a sostituire parti o componenti usurati anormalmente, difetti o guasti non riconducibili ad operazioni di manutenzione ordinaria e comunque necessario per ripristinare la funzionalità del veicolo e renderlo atto all'uso;
 - soccorso stradale;
 - sostituzione e rabbocchi olii, liquidi, materiali di consumo usurati compresi i liquidi dei freni e quant'altro necessario per la perfetta tenuta in efficienza del mezzo, con la sola esclusione del carburante;
 - riparazione e sostituzione di pneumatici usurati in base alle percorrenze di ogni veicolo e secondo i parametri previsti dal Codice della Strada, comprese equilibratura, campanatura e convergenza. La ditta che effettuerà il servizio dovrà certificare alla fine di ciascun anno che almeno il 20% del totale dei pneumatici sostituiti è "ricostruito" (Legge 28/12/2001, n.448 art.52, comma 14). Si precisa che il totale dei pneumatici è dato dalla somma dei pneumatici complessivamente sostituiti e riconducibili alla manutenzione programmata e ad esigenze straordinarie; *deposito e tenuta delle gomme invernali e delle altre gomme sostituite presso i gommisti convenzionati* (solo per il lotto n. 2 (ARPA); preparazione meccanica dei veicoli per invio alla revisione annuale in ottemperanza alla normativa vigente in materia;
 - gestione delle procedure relative alle revisioni periodiche dei veicoli (Art.80 "Nuovo Codice della Strada" Dec.Leg.vo n.285/92e successive modificazioni) è *previsto il rimborso dei costi dei bolli e tasse governative mentre la mera revisione (eventuale trasporto del*

mezzo in un centro autorizzato e la revisione meccanica) si intende compresa nel canone; la revisione dovrà essere eseguita entro un giorno lavorativo dalla data di consegna del veicolo presso l'officina autorizzata;

- gestione delle procedure relative alle revisioni periodiche delle bombole di metano o GPL montate sui veicoli Arpa (lotto 2) ; gestione delle scadenze e comunicazione della data di scadenza ;

- controllo emissioni di scarico e servizio "bollini blu" compreso nel canone; il controllo dovrà essere eseguito entro un giorno lavorativo dalla data di consegna del veicolo presso l'officina autorizzata ;

- gestione delle scadenze delle revisioni periodiche dei veicoli da comunicare con un preavviso di almeno 30 giorni,

Art. 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo a base d'asta ammonta ad €. 336.000,00 I.V.A 21% esclusa; così suddivisi; 1° Lotto Euro 116.000,00 I.V.A. esclusa, 2° Lotto Euro 220.000,00 IVA esclusa.

Art. 3 - DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà durata biennale a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto.

Art. 4 - ARTICOLAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta economica dovrà essere articolata secondo lo schema di cui all' allegato A/1, sottoscritta dal Legale Rappresentante o da Soggetto munito dei necessari poteri di rappresentanza e dovrà essere redatta in carta legale come da legge ed inserita, in busta chiusa recante la dicitura "Offerta economica", all'interno del plico generale.

L'offerta economica deve essere redatta per ogni lotto a cui si partecipa. L'offerta tecnica dovrà essere articolata secondo lo schema di cui allegato A/3.

Art. 5- CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA

Per ciascuno dei Lotti l'aggiudicazione dei servizi oggetto della presente gara avverrà in base a quanto previsto all'art. 83 del D.Lgs n. 163/2006, e cioè a favore dell'offerta economicamente più

vantaggiosa sulla base dei seguenti parametri:

OFFERTA ECONOMICA	PUNTEGGIO	MASSIMO PUNTI 80
così articolati:		
A) PREZZO		fino a punti 70
B) SCONTO PRATICATO SUI PEZZI DI RICAMBIO RISPETTO AL LISTINO DELLA CASA PRODUTTRICE		fino a punti 5
C) SCONTO PERCENTUALE DA APPLICARE AI CANONI ANNUI PER LA GESTIONE DI AUTOMEZZI NUOVI		fino a punti 5

OFFERTA TECNICA	PUNTEGGIO	MASSIMO PUNTI 20
così articolati:		
D) CAPILLARITA' DELLA RETE DI ASSISTENZA		fino a punti 15
E) SERVIZI AGGIUNTIVI EVENTUALMENTE OFFERTI (lavaggio auto, auto sostitutiva, ecc)		fino a punti 5

TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO PUNTI 100

MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ECONOMICO

Il Punteggio relativo all'offerta **Economica** (Pe) è di un massimo di **80 punti** così divisi:

- **punti 70**, relativi al prezzo complessivo offerto
- **punti 5**, relativi allo sconto percentuale praticato sui pezzi di ricambio rispetto al listino della casa produttrice
- **punti 5**, relativi allo sconto percentuale da applicare ai canoni annui per la gestione di automezzi nuovi

Per quanto riguarda i sopracitati segmenti il punteggio verrà assegnato con la seguente formula:

$$PE(a) = X * R(a) / R_{medio} \quad \text{per } R(a) \leq R_{medio}$$

$$PE(a) = X + \{ (1,00 - X) * [(R(a) - R_{medio}) / (R_{max} - R_{medio})] \} \quad \text{per } R(a) > R_{medio}$$

Dove:

PE(a) = punteggio economico dell'offerta (a)

R(a) = Ribasso dell'offerta (a)

Rmax = Ribasso dell'offerta più conveniente

Rmedio = media aritmetica dei ribassi delle offerte dei concorrenti

X = 0,90

Si precisa che:

- lo sconto percentuale offerto sui pezzi di ricambio rispetto al listino della casa produttrice si intenderà riferito alle manutenzioni non rientranti nell'appalto e verrà applicato ai prezzi dei pezzi di ricambio dei prezziari ufficiali delle case costruttrici.
- lo sconto percentuale da applicare ai canoni annui per la gestione di automezzi nuovi si intenderà riferito ai canoni da corrispondere per la gestione di automezzi nuovi nelle ipotesi previste dall'art. 7 VARIAZIONI DELL'ENTITA' DEL SERVIZIO , lett. B) e C) .

Si precisa che non verranno accettate offerte economiche che superino l'importo complessivo fissato come base d'asta e specificatamente lotto 1 Euro 116.000,00 (IVA esclusa), lotto 2 Euro 220.000,00.

MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO TECNICO

Il punteggio tecnico verrà calcolato secondo la seguente formula:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

Dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a)

n = numero totale dei "sottocriteri di valutazione"

W_i = punteggio massimo attribuito ad ogni sottocriterio valutato come sopra riportato

V(a)_i = coefficiente attribuito all'offerta (a)

Σ_n = sommatoria

I CRITERI ED I RELATIVI PUNTEGGI SONO I SEGUENTI:

- **CAPILLARITA' DELLA RETE DI ASSISTENZA: fino a punti 15**

Per capillarità si intende:

- 1) elenco delle convenzioni già in essere n. _____
- 2) elenco delle convenzioni da perfezionare entro 30 giorni dall'aggiudicazione n. _____

Totale numero _____

Il coefficiente V_a viene determinato secondo la seguente formula $V_a = R_a/R_{max}$ dove R_a è il

numero totale delle convenzioni in essere e da perfezionare dal concorrente e Rmax è il numero totale delle convenzioni in essere o da perfezionare migliore

Intercent-ER si riserva la facoltà di procedere a verificare a campione la veridicità delle convenzioni dichiarate.

- **SERVIZI AGGIUNTIVI EVENTUALMENTE OFFERTI** **fino a punti** **5**

Per ogni servizio aggiuntivo verrà attribuito 1 punto fino ad un massimo di 5.

Per servizio aggiuntivo si intende a titolo esemplificativo: lavaggi, auto in sostituzione.

Il coefficiente V_a viene determinato secondo la seguente formula $V_a = R_a/R_{max}$ dove R_a è il numero totale dei servizi aggiuntivi del concorrente e R_{max} è il numero totale dei servizi aggiuntivi migliore.

Prima di procedere alla sommatoria dei punteggi dei vari sottocriteri, la Commissione procederà alla **riparametrizzazione(re-scaling)** in base alla seguente procedura:

$$\text{a) se } V(a)_{i_{max}} > 0 \quad V(a)_{ir} = \frac{V(a)_i * W_i}{V(a)_{i_{max}}}$$

$$\text{b) se } V(a)_{max} = 0 \quad V(a)_i = 0$$

dove:

$V(a)_i$ = coefficiente ottenuto dalla ditta per il sottocriterio i-esimo prima procedura di rescaling;

$V(a)_{i_{max}}$ = coefficiente massimo fra quelli attribuiti alle ditte concorrenti per il sottocriterio i-esimo prima della procedura di re-scaling;

W_i = punteggio massimo attribuito ad ogni sottocriterio valutato

$V(a)_{ir}$ = coefficiente di re-scaling ottenuto dalla ditta per il sottocriterio i-esimo

Le offerte risultate anormalmente basse secondo quanto previsto all'art. 86, commi 2 e 3, D.Lgs n. 163/2006, verranno sottoposte a verifica ai sensi degli artt. 87 e 88 D. Lgs. N. 163/2006.

Art. 6 - PERIODO DI PROVA

L'appalto è sottoposto alla condizione dell'esito positivo di un periodo di prova della durata di **sei mesi** a partire dalla data di inizio del periodo contrattuale. Qualora tale periodo di prova desse esito negativo, sarà facoltà dell'Amministrazione committente recedere motivatamente dal contratto, le motivazioni del recesso saranno notificate al soggetto aggiudicatario, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, entro il mese successivo al compimento del periodo di prova.

Art. 7 - VARIAZIONI DELL'ENTITA' DEL SERVIZIO

Nel corso dell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione committente si riserva la facoltà di modificare la consistenza e la qualità dei veicoli oggetto del servizio, dandone preventiva comunicazione scritta all'impresa aggiudicataria, la quale sarà tenuta ad inoltrare all'Amministrazione committente per iscritto, entro e non oltre 8 gg di calendario dal ricevimento della comunicazione, la relativa variazione economico - finanziaria del canone.

Tali eventuali variazioni non costituiscono motivo per la ditta aggiudicataria di risoluzione anticipata del contratto.

Per effetto delle sopracitate modifiche il corrispettivo contrattuale verrà proporzionalmente variato sulla base delle seguenti indicazioni:

- a)** nell'ipotesi di vendita o eliminazione di alcuni degli automezzi gestiti, il corrispettivo verrà ridotto per la cifra corrispondente ai canoni periodici, offerti in sede di gara, per ciascuno degli automezzi estromessi;
- b)** nell'ipotesi di sostituzione di vecchi automezzi con nuovi automezzi, il nuovo canone verrà determinato prendendo come riferimento il canone previsto per l'automezzo sostituito, decurtato dello sconto offerto in sede di gara per la gestione di automezzi nuovi.
- c)** nell'ipotesi di acquisto di nuovi automezzi il nuovo canone verrà determinato prendendo come riferimento il canone previsto per automezzi aventi caratteristiche analoghe (cilindrata, potenza, chilometri percorsi), decurtato dello sconto offerto in sede di gara per la gestione di automezzi nuovi.

Nessuna indennità o rimborso saranno dovuti per qualsiasi titolo a causa della riduzione del corrispettivo.

Art. 8.- MODALITA' DI ESECUZIONE DELL'APPALTO E ALTRI ONERI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

Tutti gli interventi di manutenzione e riparazione dovranno garantire l'utilizzo di ricambi originali o autorizzati dalle case costruttrici e lo smaltimento dei pezzi sostituiti.

Tempi di intervento delle lavorazioni

Tutte le lavorazioni da eseguire sugli automezzi di proprietà della Amministrazione committente dovranno avere la massima precedenza, con un tempo di accettazione presso i centri convenzionati massimo di 24 ore dalla richiesta. La durata delle lavorazioni dovrà avere riferimento ai tempi delle case costruttrici, esclusi i casi di documentata impossibilità ad eseguire, nei tempi indicati, l'intervento dovuti ad oggettive difficoltà tecniche o di approvvigionamento dei ricambi.

In questi ultimi casi il centro di assistenza convenzionato dovrà comunicare al Servizio che ha richiesto l'intervento ed assegnatario del mezzo le difficoltà riscontrate e attivarsi per provvedere al più presto.

L'officina al momento della consegna del veicolo ed in riferimento alle tempistiche suindicate , dovrà comunicare la data di riconsegna del veicolo. Nel caso che la riconsegna si protragga oltre i sette giorni dal termine concordato, sarà obbligo dell'officina provvedere a fornire un'auto sostitutiva.

Recupero dei mezzi in avaria

Il recupero dei mezzi in avaria, su tutto il territorio regionale, deve essere garantito, 24 ore su 24, di norma entro i 90 minuti successivi alla chiamata.

Il servizio può essere attivato anche mediante richiesta telefonica.

Il servizio dovrà garantire il traino dal punto di fermo, situato in qualsiasi luogo del territorio regionale, fino ad un centro di assistenza convenzionato ove l'automezzo può essere riparato oppure usufruire di piccoli interventi risolutivi in loco.

Modalità di richiesta degli interventi

- **Manutenzione ordinaria e straordinaria**

I servizi di manutenzione programmata, verranno eseguiti a seguito di richiesta:

del Servizio richiedente ed assegnatario del mezzo o direttamente dal conducente dell'autoveicolo, presso le officine convenzionate con la ditta aggiudicataria.

La ditta aggiudicataria si impegna a comunicare preventivamente quando eseguire il tagliando di manutenzione per ogni autoveicolo in base al chilometraggio o altro parametro ,

- **Manutenzioni e riparazioni non rientranti nell'appalto**

I servizi di manutenzione e riparazione richiesti ai centri di assistenza convenzionati ma non rientranti nel presente appalto saranno eseguiti previa richiesta del Servizio assegnatario del mezzo o dal Servizio Approvvigionamenti, Centri Operativi, Controllo di Gestione. ovvero per il lotto 2, dall'Area Patrimonio e servizi tecnici di Arpa o dalla struttura assegnataria degli automezzi.

Per tali interventi verrà richiesto all'appaltatore un preventivo di spesa specifico che dovrà essere formalmente approvato dal servizio assegnatario del mezzo o dal "Servizio Approvvigionamenti, Centri Operativi, controllo di Gestione, ovvero per il lotto 2, dall'Area Patrimonio e servizi tecnici di

Arpa o dalla struttura assegnataria degli automezzi.

Qualora si ravvisassero degli scostamenti dal preventivo di spesa approvato sarà obbligo della società aggiudicataria darne comunicazione prima di procedere alla fatturazione.

Tra gli interventi extracanone è ricompresa la sostituzione delle bombole di metano o GPL con le modalità sopra riportate e cioè con riaddebito .

Ciascun automezzo oggetto di manutenzione sarà dotato di card identificativa e di una scheda tecnica che prevede il piano di interventi complessivi (e di volta in volta quelli già effettuati) *comprensiva del chilometraggio entro il quale eseguire i tagliandi* che verrà esibita dal conducente del veicolo prima della manutenzione.

- **Sistema Informativo**

Per la gestione del servizio di reportistica degli interventi eseguiti sulle vetture il fornitore dovrà dotarsi di un adeguato sistema informativo, da rendere operativo entro 90 giorni dalla data di stipula del contratto , il cui costo di fornitura e di gestione si intende compreso nel canone e Il Servizio Informativo dovrà consentire in ogni momento di verificare gli interventi eseguiti sulle vetture e contenere le informazioni riguardanti i seguenti aspetti:

il tipo di manutenzione eseguita (ordinaria, straordinaria, controllo generale , sostituzione gomme , tagliando ,ecc.) indicando nello specifico cosa è stato eseguito (sostituzione candele, filtro aria, freni anteriori e/o posteriori, batteria, filtro olio, tagliando, sostituzione gomme , convergenza, equilibratura , controllo livelli , condizionamento, ecc.) i chilometri e la data di effettuazione dell'intervento. Tutte le informazioni gestite saranno di esclusiva proprietà dell'Amministrazione e dovranno essere tutte messe a disposizione su supporto informatico a fine contratto.

Centri di assistenza convenzionati

Per l'esecuzione dell'appalto la ditta aggiudicataria deve assicurare la presenza di centri di assistenza già convenzionati o da attivare nel termine sotto specificato, in prossimità dei seguenti Servizi assegnatari:

Per il lotto 1°

Servizio Approvvigionamenti, Centri Operativi, Controllo di Gestione, sede di Bologna – Viale Aldo Moro 38

Servizio Approvvigionamenti, Centri Operativi, Controllo di Gestione sede di San Giorgio di Piano (Bo) - Via Marconi 5

Servizio Produzioni Animali: Incremento Ippico di Ferrara - Via Ippodromo 31

Servizio Fitosanitario, sede di Bologna - Via Saliceto 81
Servizio Fitosanitario, sede di Ferrara - Via Bologna 534
Servizio Fitosanitario, sede di Ravenna - Via Pirano 11
Servizio Fitosanitario, sede di Cesena - Sobborgo Comandino 87
Servizio Patrimonio, sede di Codigoro (FE) - Via Cavallotti 17
Agenzia Regionale di Protezione Civile, sede di Bologna - Viale Silvani 6
Agenzia Regionale di Protezione Civile: CE.R.PI.C. di Tresigallo (FE) – Via del Mare 59
Servizio Tecnico di Bacino Reno, sede di Bologna - Viale Silvani 6
Servizio Tecnico di Bacino Reno, sede di Alfonsine (RA) – Via Boari 13
Servizio Tecnico di Bacino Reno, sede di Campotto (FE) – Via Cardinala 7
Servizio Tecnico di Bacino Reno, sede di Sant’Agostino (FE) - Via Cavo Napoleonico 58
Servizio Tecnico di Bacino Po di Volano, sede di Ferrara - Viale Cavour 77
Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po, sede di Modena - Via Fonteraso 15
Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po, sede di Pavullo (MO) – Via Giardini 9
Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po, sede di Reggio Emilia - Via Emilia Santo Stefano 25
Servizio Tecnico dei degli Affluenti del Po, sede di Castelnuovo nei Monti (RE) – Via Don Pasquino Borghi 1
Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po, sede di Parma - Via Garibaldi 75
Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po, sede di Piacenza - Via Santa Franca 38
Servizio Tecnico di Bacino Romagna, sede di Ravenna - Piazza Caduti per la Libertà 9
Servizio Tecnico di Bacino Romagna, sede di Forlì - Via delle Torri 6
Servizio Tecnico di Bacino Romagna, sede di Cesena – Via Leopoldo Lucchi 285
Servizio Tecnico di Bacini Romagna, sede di Rimini - Via Rosaspina 7

Per il lotto 2

Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente dell’Emilia Romagna

Direzione Generale Via Po , 5 Bologna

Servizio Idro Meteo Clima , Viale Silvani , 6 Bologna

Servizio Idro Meteo Clima sede di Parma , Via Garibaldi 75, Parma

Servizio Idro Meteo Clima – Centro Meteorologico Operativo Via Idice Abbandonato , 22 San Pietro Capofiume Molinella (BO)

Direzione Tecnica Largo Caduti del Lavoro, 6 Bologna

Sezione Provinciale di Piacenza Via XXI Aprile, 48 Piacenza

Distretto Territoriale di Castel S.Giovanni Via Pacoli , 4 Castel S.Giovanni (PC)

Distretto Territoriale di Fiorenzuola d’Arda Via S.-Rocco, 39 Fiorenzuola d’Arda (PC)

Sezione Provinciale di Parma, Viale Bottego , 9 Parma

Distretto Territoriale di Fidenza , Via XXIV Maggio , 28/b Fidenza (PR)

Sezione Provinciale di Reggio Emilia Via Amendola , 2 Reggio Emilia
Distretto Territoriale Nord Novellara Via Della Costituzione , 10 B Novellara (RE)
Distretto Territoriale di Scandiano Via Martiri della Libertà , 8 Scandiano (RE)
Distretto Territoriale di Castelnovo Né Monti Via Boschi , 4 Castelnovo Né Monti (RE)
Sezione Provinciale di Modena Viale Fontanelli, 23 Modena
Distretto Territoriale di Pianura sede di Carpi Via Cattani Sud , 61 Carpi (MO)
Distretto Territoriale Montano sede di Pavullo Via Giardini , 34 Pavullo Nel Frignano (MO)
Sezione Provinciale di Bologna Via F.Rocchi ,19 Via Triachini ,17 Bologna
Distretto Territoriale di Pianura Via Fariselli , 5 San Giorgio di Piano (BO)
Distretto Territoriale di Montagna Via Berzantina ,30/10 Castel di Casio (BO)
Distretto Territoriale Imolese Via Cavour ,92 Imola (BO)
Sezione Provinciale di Ferrara Via Bologna , 534 Ferrara
Sezione Provinciale di Ravenna Via Alberoni 17/19 Ravenna
Distretto Territoriale di Ravenna e Faenza Via Stradone , 32 Faenza (RA)
Distretto Territoriale di Area Bassa Romagna Via Dogana , 9 Lugo (RA)
Sezione Provinciale di Forli-Cesena Via Salinatore , 20 Forli
Distretto Territoriale di Cesena Via Moretti , 43 Cesena (FC)
Sezione Provinciale di Rimini Via Settembrini , 17/D Rimini
Struttura Oceanografica Daphne Viale Vespucci , 2 Cesenatico (FC)

Per prossimità si intende che la distanza tra i centri di assistenza convenzionati, e i sopra elencati luoghi dei servizi assegnatari non deve essere superiore a 20 Km.

I centri di assistenza convenzionati garantiscono la presa in carico e la riconsegna degli autoveicoli in tutti i giorni lavorativi nel normale orario di lavoro (indicativamente dalle ore 9.00 alle ore 18.00).

In sede di presentazione dell' offerta tecnica le ditte dovranno dichiarare sia le convenzioni in corso di validità sia quelle che si impegnano ad attivare entro 30 giorni solari dall'aggiudicazione: le convenzioni già in essere sommate a quelle da perfezionare entro il sopra specificato termine debbono coprire i luoghi dei servizi assegnatari sopra elencati e la distanza dei centri di assistenza non deve essere superiore a 20 Km.

La non presenza , nei termini sopra precisati, del numero minimo di centri di assistenza, già convenzionati e/o da convenzionare, comporta l'esclusione dalla gara.

La ditta aggiudicataria deve garantire, per tutta la durata del contratto, il mantenimento dello stesso numero e gli stessi centri di assistenza convenzionati, dichiarato in sede di gara, nei termini sopra indicati. In caso di modifica sia del numero, che dei centri, il fornitore è tenuto a

darne comunicazione alla committente e a procedere alla modifica, previo assenso della committente stessa.

Entro 30 giorni solari dal provvedimento di aggiudicazione definitiva la ditta aggiudicataria comunicherà per iscritto distintamente per ciascuno degli ambiti territoriali sopra indicati, l'elenco dei centri di assistenza convenzionati, al Servizio Approvvigionamenti, Centri Operativi, Controllo di Gestione per il lotto 1 e l'ARPA per il lotto 2.

L'elenco dovrà riportare dettagliatamente per ciascun centro di assistenza:

- d)** la denominazione o ragione sociale
- e)** l'indirizzo
- f)** il numero di telefono di reperibilità, fax ed eventuale indirizzo e-mail;
- g)** il tipo di assistenza prestata (meccanico, elettrauto, gommista).

Qualora il servizio prestato da alcuni centri di assistenza convenzionati non sia ritenuto adeguato, l'Amministrazione committente potrà richiedere alla ditta aggiudicataria l'attivazione di nuove convenzioni nello stesso ambito territoriale.

Esecuzione e garanzia degli interventi.

L'aggiudicatario è tenuto, con oneri interamente a proprio carico a reiterare gli interventi manutentivi o di riparazione in caso di riscontrate difformità rispetto agli impegni contrattuali e alle norme di buona tecnica, previa specifica segnalazione da parte della Amministrazione committente.

Ogni prestazione potrà essere controllata ed eventualmente sottoposta a collaudo. Qualora le predette operazioni risultassero in tutto o in parte non conformi all'ordine, l'Amministrazione committente potrà imporre senza ulteriore onere l'effettuazione delle prestazioni richieste.

L'Amministrazione committente si riserva di denunciare, ai sensi dell'art.1495 C.C., i vizi occulti entro venti giorni dalla data della scoperta. Nel caso di vizi apparenti il termine per la denuncia è di venti giorni da quello dell'effettivo ricevimento dell'automezzo da parte dell'Amministrazione committente.

La ditta potrà presentare, entro sette giorni dal ricevimento della contestazione scritta, le proprie controdeduzioni che verranno valutate nell'ambito dell'istruttoria curata dal Servizio che gestisce l'Autoparco. Qualora al termine dell'istruttoria le controdeduzioni dovessero essere respinte e permanere i vizi rilevati, la ditta dovrà provvedere ad eliminare i vizi rilevati entro dieci giorni dalla diffida ad adempiere, comunicata per iscritto.

Art. 9 - RESPONSABILITA'

La ditta aggiudicataria è responsabile per:

- h)** danni derivanti dalla cattiva esecuzione delle riparazioni e sostituzioni delle parti di ricambio;
- i)** utilizzo di ricambi non originali o non autorizzati dalle case costruttrici e danni conseguenti;
- j)** ritardi nella presa in carico/riconsegna degli automezzi.

L'appaltatore è responsabile di ogni danno che possa derivare al committente ed a terzi in relazione all'espletamento del servizio o a cause connesse all'esecuzione del contratto.

Art. 10 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

La fatturazione deve essere mensile posticipata e deve comprendere i canoni da corrispondere per ciascuno dei veicoli oggetto dell'appalto.

Le prestazioni eseguite dai centri di assistenza convenzionati, ma non incluse nel servizio oggetto del presente appalto dovranno:

- essere fatturate separatamente dal canone e singolarmente per ogni servizio conformemente ai preventivi autorizzati dall'Amministrazione committente;
- riportare il riferimento del preventivo, la targa, la descrizione degli interventi eseguiti e il corrispettivo dovuto.

Il pagamento delle fatture sarà effettuato a mezzo mandati diretti intestati all'impresa entro 90 gg fine mese data fattura.

L'appaltatore si impegna a notificare tempestivamente le variazioni che si verificassero nelle modalità di pagamento. In difetto di tale notificazione, anche se le variazioni fossero pubblicate nei modi di legge, l'Impresa esonera l'Amministrazione committente da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti.

I crediti non possono essere ceduti senza il consenso dell'Amministrazione Committente.

Art. 11 – OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE

La ditta aggiudicataria si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti incaricati dell'esecuzione del presente contratto e, se cooperative, nei confronti dei soci, condizioni di lavoro e retributive non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi di lavoro da applicarsi, alla data della presentazione dell'offerta, per le categorie assimilabili e nelle località in cui i lavori stessi si svolgono.

La Ditta aggiudicataria è esclusiva responsabile dell'osservanza di tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti vigenti sulla tutela, protezione, assicurazione, previdenza, assistenza e sicurezza fisica previste per i dipendenti.

Art. 12 - RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA-

L'Amministrazione committente si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere, ai sensi degli artt.1453 e 1454 C.C., oppure all'esecuzione d'ufficio a spese dell'aggiudicatario, in caso di :

- segnalazione di cinque interventi di manutenzione e riparazione prestati con grave ritardo nel mese;
- gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali.
- Mancato o parziale pagamento delle officine convenzionate

Clausola risolutiva espressa - L'Amministrazione Committente si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art 1456 C.C., a tutto rischio e danno della ditta appaltatrice, nei seguenti casi:

- ripetuti interventi manutentivi non risolutivi;
- grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- sospensione o interruzione del servizio da parte dell'appaltatore per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore.
- cessione dell'azienda, cessazione dell'attività, oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento a carico della ditta aggiudicataria.

La risoluzione anticipata del contratto comporterà l'incameramento della cauzione, l'applicazione delle penalità previste ed il risarcimento dei danni conseguenti.

Art. 13 - CESSIONE DEL CONTRATTO

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'art. 116 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.

Art. 14 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione del contratto sono a carico della Ditta aggiudicataria.

Art. 15 SICUREZZA

Non ci sono interferenze e quindi non occorre la compilazione del DUVRI e la relativa quantificazione dei costi.

Art. 16- FORO COMPETENTE - CONTROVERSIE

Le controversie che dovessero eventualmente insorgere nell'interpretazione e nell'esecuzione del presente Capitolato tecnico o del successivo contratto che non siano risolte in via amichevole, saranno devolute alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria.

Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente il Foro di Bologna.

Art. 17 CAUZIONE DEFINITIVA

Il soggetto aggiudicatario dovrà costituire garanzia fideiussoria del 10% ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006 e secondo le modalità in esso previste.

Art. 18 OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI

Il soggetto aggiudicatario è tenuto all'osservanza delle norme di legge e di regolamento adottate dalle Autorità competenti in materia di contratti di lavoro e sicurezza e di quant'altro possa comunque interessare la presente gara.

Art. 19 PRETESE DI TERZI

Il soggetto aggiudicatario garantisce in ogni tempo la Regione Emilia-Romagna ed ARPA da ogni e qualsiasi pretesa di terzi derivante da inosservanza del soggetto stesso, anche parziale, delle norme contrattuali e da inadempienze nell'ambito delle attività e rapporti comunque posti in essere dal soggetto medesimo per lo svolgimento del servizio oggetto dell'appalto.

N. Proposta: PDTD-2012-546 del 20/07/2012

Centro di Responsabilità: Direzione Amministrativa

OGGETTO: Direzione Amministrativa - Affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria del parco automezzi di Arpa Emilia-Romagna, in esito a procedura aperta ed approvazione schema di contratto

PARERE CONTABILE

Il sottoscritto Dott. Bacchi Reggiani Giuseppe, Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo.

Data 30/07/2012

Il Responsabile dell'Area Bilancio e
Controllo Economico
